



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 16 maggio 2005

1) Reclamo A.S.D. PEScina

avverso decisioni merito gara A.S. Ortona Calcio/A.S.D. Pescina del 19.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 17 del 21.10.2004)

RESPINTO

2) “

ASOLO F.B.C.

avverso la sanzione della penalizzazione di n. 9 punti in classifica nel Campionato di Eccellenza 2004/2005 inflitta all'A.C. Martellago a seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Veneto per responsabilità diretta, per violazione degli artt. 40 N.O.I.F. e 1, 1° comma e 12, 5° comma sub a) C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo

3) “

A.C. MARTELLAGO

avverso la sanzione della penalizzazione di n. 9 punti in classifica nel Campionato di Eccellenza 2004/2005 inflittale a seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Veneto per responsabilità diretta, per violazione degli artt. 40 N.O.I.F. e 1, 1° comma e 12, 5° comma sub a) C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005)

RESPINTO

4) “

A.C. HORATIANA VENOSA

avverso decisioni merito gara Horatiana Venosa/Irsinese del 31.10.2004 e le sanzioni della penalizzazione di n. 1 punto in classifica e l'ammenda di € 250,00 ad essa reclamante

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 27 del 4.11.2004)

- 5) “ **A.S. POZZALLO CALCIO** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara
Acicastello/Pozzallo del 5.3.2005 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 65
del 24.3.2005)
- 6) “ **calciatore MURACA Giacinto** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33
avverso la sanzione della squalifica fino al comma 1 C.G.S.
31.3.2007 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria – Com. Uff. n. 107 del 4.4.2005)
- 7) “ **A.S.D. COLLERETTO GIACOSA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33
avverso la sanzione della squalifica fino al comma 1 C.G.S.
30.6.2006 inflitta al calciatore Marengo Marco
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Piemonte Valle
d’Aosta – Com. Uff. n. 38 del 14.4.2005)
- 8) “ **U.S. CITTA’ DI PALERMO** **RESPINTO**
avverso le sanzioni dell’ammenda di €
10.000,00 alla reclamante e dell’inibizione per
gg. 30 al Sig. Foschi Rino, inflitte a seguito di
deferimento del Procuratore Federale,
rispettivamente per violazione dell’art. 2
comma 4 C.G.S. e artt. 3 comma 1 e 1 comma
1 C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti – Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005)
- 9) “ **NEPI PAOLUCCI BIANCALANA** **PARZIALMENTE ACCOLTO**,
avverso la sanzione della squalifica inflitta al riducendosi la sanzione della squalifica
calciatore Albani Stefano fino al 30.6.2008 ed inflitta al calciatore Longarini Emanuele a
al calciatore Longarini Emanuele fino al quella originariamente inflitta dal Giudice
31.3.2007 (Delibera della Commissione Sportivo fino al 31.3.2006 e quella inflitta
Disciplinare presso il Comitato Regionale al calciatore Albani Stefano fissandola al
Lazio – Com. Uff. n. 79 del 24.3.2005) 31.12.2007
- 10) “ **S.S. REAL VESUVIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33
avverso la sanzione dell’esclusione dal comma 2 C.G.S., per tardività
campionato di competenza e l’ammenda di €
800,00 ad essa reclamante (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del
7.4.2005)

- 11) “ **A.C. REAL SALA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33
avverso decisioni merito gara Real Sala/San Gaetano Pianese del 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 81 del 7.4.2005) comma 1 C.G.S.
- 12) “ **Pol. LUNANO** **RESPINTO**
avverso decisioni seguito gara Lunano/Cantianese del 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 7.4.2005)
- 13) “ **A.S.D. ROCCALUMERA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 55
avverso decisioni merito gara Lipari/Roccalumera del 27.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 69 del 14.4.2005) comma 2 N.O.I.F.
- 14) “ **Pol. PRO COLLEGNO COLLEGGNESE** **RESPINTO**
avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo in merito alla gara Pro Collegno/Cascine Vica del 23.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 44 del 05.05.2005)
- 15) “ **Pol. BIENATE MAGNAGO CALCIO** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Pol. Bienate Magnano/U.S. Cairate del 20.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 42/Bis del 10.05.2005)

